

STATUTO "L'IMPRONTA – VOLONTARI INDIPENDENTI CANILE"

Art.1

Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

- E' costituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'ente del Terzo Settore denominato "L'Impronta – Volontari Indipendenti Canile ODV", che assume la forma giuridica di associazione. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, settore organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Vezzano Ligure (SP). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici; tutti gli aderenti hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
- L'organizzazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art.2

Finalità

- L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale ex art. 5, lett. E) del D.Lgs. 117/2017.
L'organizzazione ha per primario scopo la tutela ed il benessere degli animali denominati d'affezione che sono ricoverati nei rifugi pubblici e/o privati ed il supporto al privato cittadino che si trovi in difficoltà economica o personale tale da non poter accudire adeguatamente gli animali di proprietà e svolgerà le seguenti attività:
 - supportare con volontariato attivo le necessità quotidiane degli animali ricoverati nei canili cittadini e di zone adiacenti all'area di residenza dei volontari stessi;
 - monitorare ove necessario il corretto svolgimento delle regole di detenzione nei rifugi/gattili;
 - incentivare l'integrazione sociale degli animali detenuti;
 - promuovere attività od eventi finalizzati all'adozione degli animali detenuti nei ricoveri;
 - supportare i privati cittadini che si trovino in difficoltà nella gestione dei propri animali d'affezione, consigliandoli, procurando loro cibo e sostenendoli nelle spese per una corretta sanità ove se ne ravvisi l'effettiva necessità;
 - organizzare, in caso di manifestazioni pubbliche o private, banchetti informativi e divulgativi sulle realtà locali di rifugio animali e soprattutto durante i quali sensibilizzare la cittadinanza all'adozione degli animali presenti nei rifugi;

- sensibilizzare la cittadinanza all'adozione di animali abbandonati;
 - organizzare raccolte cibo e fondi per gli animali abbandonati o in stato di necessità, privati e pubblici;
 - collaborare fattivamente con altre associazioni di pari finalità presenti sul territorio qualora si renda necessario;
 - informare e sensibilizzare la cittadinanza ad una corretta e responsabile detenzione degli animali d'affezione (sterilizzazione, profilassi veterinarie, idoneità dei luoghi di detenzione, corretta conduzione, ecc.);
 - Qualora ve ne fossero le condizioni anche economiche, di farsi carico della organizzazione e gestione di rifugi e/o ricoveri di animali, privati e/o pubblici.
- L'organizzazione è apolitica ed apartitica e le attività dell'organizzazione sono erogate esclusivamente a titolo gratuito e sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 - Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3

Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Art. 4

Aderenti, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni

- L'Organizzazione è a carattere aperto.

Possono essere associati tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso o razza, appartenenza politica o fede religiosa, e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che ne condividono gli scopi sociali e umanitari e ne facciano richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;

- mancato versamento della quota associativa (laddove essa sia prevista);
- morte;
- espulsione.

Art.5

Diritti e obblighi degli aderenti

- Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli Associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- Partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- Essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- Recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

Gli Associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali e materiali all'organizzazione.

Art. 6

Sanzioni

Nei confronti degli associati che violino le disposizioni del presente Statuto, l'organo di amministrazione potrà procedere all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- Censura scritta (richiamo);
- Sospensione da dieci giorni fino ad un massimo di tre mesi da tutte le attività dell'organizzazione;
- Espulsione

Incorre nella censura e nella sospensione l'associato che trasgredisce l'osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni stabilite dall'Organizzazione, emanati per l'uso di locali, delle attrezzature e delle manifestazioni organizzate dalla stessa. La censura è applicata per mancanze di minor rilievo.

La sospensione si applica a quelle mancanze che, tenute presenti anche le circostanze che le hanno determinate, non siano così gravi da rendere applicabile l'espulsione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nella censura scritta.

L'espulsione è applicata all'associato che abbia commesso una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo, e che provochi all'Organizzazione grave nocumento morale e materiale, ovvero compia in connessione con il rapporto associativo, azioni che costituiscano reato a termini di legge.

In particolare, sono cause di espulsione dall'organizzazione:

- L'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, e/o altre organizzazioni che perseguano scopi contrari o incompatibili con le attività e con le finalità dell'Associazione;
- La commissione e/o la diffusione, con ogni mezzo, di atti, provvedimenti, dichiarazioni che possano ledere il prestigio e la reputazione degli organi e degli aderenti all'Organizzazione o essere causa di danni economici;
- Ogni azione o condotta che non sia concorde con lo spirito, con le norme o con la prassi che regolamentano la vita dell'Organizzazione e i suoi rapporti con l'esterno;
- Danneggiamento gravemente colposo e doloso del materiale dell'Organizzazione;
- Sottrazione dei beni dell'Organizzazione o degli associati;
- Azioni volontarie da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità morale o materiale degli altri associati, alla sicurezza o al benessere degli animali ricoverati presso la struttura dell'Organizzazione;
- Azioni volontarie che comportino slealtà nei confronti dell'Organizzazione;
- Recidiva in qualche mancanza contemplata nell'art. 5, in materia di doveri;
- Mancato pagamento della quota associativa nella misura ed entro la scadenza fissate ai sensi del presente statuto.

Prima di procedere alla irrogazione delle sanzioni, l'Organo di amministrazione ha l'obbligo di convocare l'associato, al fine di garantirgli il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa.

Avverso i sopra indicati provvedimenti disciplinari, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea ordinaria degli associati, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento, a mezzo lettera raccomandata. In questo caso il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati e l'esecuzione del provvedimento rimarrà sospesa.

Art. 7

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

- L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario,
- Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

- L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
- L'Organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8

Organi sociali, gratuità, durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - l'Organo di amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - Organo di controllo, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
 - Organo di Revisione, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezioni di quelli degli Organi di controllo e dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9

Assemblea

- L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
- Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
- I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
- Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun

associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

- Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi promossi dagli aspiranti soci avverso il provvedimento di diniego di ammissione alla organizzazione;
 - delibera sui ricorsi promossi dai soci avverso i provvedimenti disciplinari;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - determina l'ammontare della quota sociale;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10

Organo di amministrazione

- L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
- L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno

un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

- La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Presidente e Vicepresidente

- Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
- L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

Segretario

Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in

volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.

Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

Art. 13

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'organizzazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:

- provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
- deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e congiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Associazione.

La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.

Art. 14

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Organo di revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 16

Risorse

- L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art. 17

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18

Quota sociale

- La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
- Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19

Bilancio d'esercizio

- L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20

Bilancio sociale

- Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21

Libri sociali obbligatori

- L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22

Rapporti di lavoro

- L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24

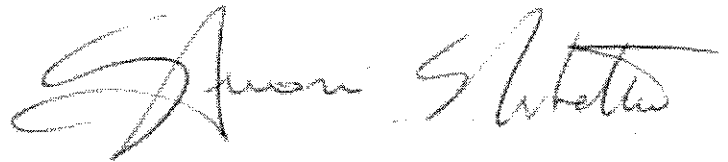
Statuto

- L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 25

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Enrico S. [illegible]".

01/10/2020

3 2597 09/10/2020

0,00 TLL20L002597000GG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLL